



Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici e promozionali per iniziative di terzi

I^ SEZIONE – Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

La CCIAA nell'ambito delle funzioni e competenze affidate dalla l. n. 580/1993 e s.m.i., realizza annualmente un programma di azioni che si articola nell'attuazione diretta, anche in collaborazione con altre istituzioni, di iniziative promozionali ovvero nel sostegno di analoghe iniziative svolte a cura di terzi.

A tal fine, con il presente Regolamento vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi a sostegno di iniziative di promozione economica realizzate da soggetti pubblici e privati al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990, dell'art. 26 d.lgs. n. 33/2013 e dei principi comunitari di non discriminazione e trasparenza.

Il presente Regolamento disciplina anche il procedimento di concessione del patrocinio gratuito della CCIAA per eventi ed iniziative promozionali organizzate da terzi. Non rientrano nel presente regolamento le sponsorizzazioni e la concessione di contributi a favore di imprese per finalità commerciali.

Le iniziative e gli eventi oggetto del presente regolamento devono essere senza fine di lucro, presentare una finalità esclusivamente di tipo economico-sociale ed idonea a provocare ricadute positive per il sistema economico e la collettività del territorio in termini di crescita sociale, economica e professionale e devono svolgersi all'interno del territorio di competenza della CCIAA.

II^ SEZIONE – Concessione contributi

La presente Sezione disciplina criteri, condizioni e modalità per la concessione di contributi economici privi di corrispettività, volti ad incentivare un'attività di interesse pubblico e rientranti in una delle finalità istituzionale della CCIAA.

Art. 2 – Obiettivi.

La CCIAA indirizza i propri interventi di sostegno a favore delle iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico del territorio e all'incremento della competitività del territorio e del sistema delle imprese e in particolare alle iniziative, coerenti, per finalità e contenuti, ai seguenti obiettivi:

- a) diffusione dell'innovazione tecnologica e della qualità;
- b) promozione della commercializzazione all'interno e all'estero;
- c) formazione professionale e della cultura imprenditoriale;
- d) studio della realtà economica e sociale della provincia e delle dinamiche del sistema imprenditoriale;
- e) valorizzazione del territorio, con particolare riguardo all'incremento dei flussi turistici.

Art. 3 – Programmazione.

Le risorse destinate ai contributi sono individuate annualmente in sede di programmazione delle attività promozionali e di bilancio preventivo.

La Giunta camerale definisce le priorità di azione in coerenza con le linee e gli obiettivi strategici del Piano pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica adottato dal Consiglio camerale.

Al fine di orientare la programmazione e l'individuazione del Budget generale, la CCIAA può prevedere una fase di consultazione pubblica preliminare da concludersi entro il 31 ottobre di ogni anno per acquisire proposte e/o manifestazioni di interesse da parte di potenziali soggetti beneficiari di futuri contributi. La partecipazione alla fase di programmazione non determina alcun diritto e/o priorità nell'assegnazione dei futuri contributi che dovrà avvenire con le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 14 del presente Regolamento.

Art. 4 – Beneficiari.

Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente Regolamento:

- Enti ed organismi pubblici;
- Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, ove previsto;
- Associazioni e altri enti privati senza scopo di lucro (soggetti non commerciali);
- singole imprese, professionisti, cittadini, qualora la domanda di contributo abbia ad oggetto progetti ed interventi di rilevante impatto per il sistema socio-economico del territorio della CCIAA e comunque per progetti che non prevedano alcun scopo di lucro.

Sono esclusi: partiti politici (e gli organismi a questi riconducibili) e i mass media.

Non potranno comunque beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento i soggetti non in regola con il DURC o con il pagamento del diritto annuale (ove dovuto) o che abbiano reso dichiarazioni mendaci alla CCIAA, ovvero nei confronti dei quali sia pendente una procedura concorsuale e/o di liquidazione.

Art. 5 - Entità dell'agevolazione e spese ammissibili.

Il supporto camerale consiste nel co-finanziamento dell'iniziativa in misura non superiore al 50% delle spese preventivate ammissibili e dei costi effettivamente sostenuti. Per la liquidazione del contributo dovranno essere documentate spese effettivamente sostenute per un importo pari al doppio del finanziamento accordato.

In ogni caso, il contributo massimo non potrà mai eccedere il disavanzo tra le spese ed i proventi rendicontate/i.

SPESE AMMISSIBILI: sono considerate ammissibili le spese direttamente sostenute dal beneficiario e direttamente ed esclusivamente imputabili all'iniziativa, nonché comprovate da documenti fiscalmente validi e quietanzati. I pagamenti devono essere effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito etc.) o immediatamente verificabili da parte della Camera (bollettini postali etc.).

Le spese riguardanti la gestione ordinaria ed il personale del soggetto beneficiario potranno essere ammesse purché direttamente e formalmente imputabili all'iniziativa ammessa a cofinanziamento e comunque in misura non superiore al 15% delle spese complessive ammesse.

SPESE NON AMMISSIBILI: non saranno considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:

- spese anteriori o posteriori al periodo di ammissibilità (anche se riferite ad attività del progetto);
- spese che sono state già oggetto di finanziamento pubblico anche comunitario (divieto di doppio finanziamento);
- spese di rappresentanza di qualunque tipo;
- spese riguardanti la gestione ordinaria ed il personale del soggetto beneficiario, salvo quanto previsto nel presente articolo con riguardo a quelle direttamente imputabili all'iniziativa ammessa a cofinanziamento;
- spese per l'acquisto di beni durevoli che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa ammessa a cofinanziamento;

- ogni altra spesa che, pur relativa all'iniziativa sovvenzionata, non risulti adeguatamente documentata;
- spese per adeguamenti ad obblighi di legge, ivi compresi oneri relativi alla sicurezza;
- spese per tasse e/o imposte ivi comprese concessioni di suolo pubblico, SUAP e affini;
- IVA, se recuperabile;
- SIAE;
- spese relative a servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento (es. consulenza fiscale ordinaria, manutenzione/hosting sito internet e caselle di posta del soggetto);
- spese di viaggio/trasferta non immediatamente ricollegabili all'iniziativa;
- spese in contanti o comunque sostenute con modalità non idonee ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

I singoli Avvisi pubblicati ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento potranno prevedere condizioni specifiche di ammissibilità purché non in contrasto con quanto previsto nel presente articolo e sempre nel rispetto dei seguenti principi:

- a) inerenza, necessità e congruità rispetto alle attività finanziate e agli obiettivi pubblici del bando;
- b) verificabilità e controllabilità mediante documenti contabili/fiscali regolari;
- c) tracciabilità integrale dei pagamenti;
- d) temporalità (sostenute nel periodo di ammissibilità indicato dal bando);
- e) divieto di doppio finanziamento.

Il sostegno finanziario è concesso nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria anche in materia di aiuti di Stato e nella piena osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza, efficacia e sussidiarietà.

Art. 6 - Criteri generali di concessione dei contributi.

Il sostegno finanziario della CCIAA ad iniziative, progetti ed attività disciplinato nel presente Regolamento è deliberato dalla Giunta camerale all'esito di istruttoria condotta sulla base dei seguenti criteri generali:

A) Coerenza dell'iniziativa con le funzioni istituzionali della CCIAA e con le linee programmatiche approvate dagli Organi camerale. I progetti per cui viene

chiesto il sostegno economico camerale devono riguardare interventi che rientrino quanto meno in queste finalità:

- ✓ Rafforzare il mercato e promuovere le imprese nel mondo;
- ✓ Sostenere la transizione digitale tecnologica ed ecologica delle imprese;
- ✓ Rafforzare l'attrattività territoriale, anche attraverso eventi culturali e/o di promozione dei patrimoni artistici;
- ✓ Sostenere i giovani, la formazione ed il lavoro e la nascita delle imprese;
- ✓ Credito e finanza;
- ✓ Promuovere la produzione della conoscenza: l'informazione economica a supporto delle imprese e del territorio;
- ✓ Promuovere la regolazione del mercato e garantirne la concorrenza;
- ✓ Per le sagre locali o patronali nonché le manifestazioni di mero folklore locale, ricreative ed assistenziali potranno essere oggetto del sostegno finanziario camerale solo se e in quanto trovi spazio all'interno di tali manifestazioni una reale promozione di prodotti del territorio o sia riscontrabile una concreta valorizzazione del territorio stesso;

B) Ampiezza del partenariato e ricadute sul territorio dell'intervento: verranno valutate con priorità le iniziative di sistema che coinvolgano – quali soggetti sostenitori, patrocinatori o altro – ulteriori soggetti pubblici o privati oltre al proponente e la CCIAA;

C) Qualità progettuale: verranno valutate con priorità le iniziative ed i progetti di promozione economica e territoriale con rilevante impatto qualitativo e quantitativo (misurabile con indicatori di risultato) sul tessuto imprenditoriale locale. Si terrà conto degli effetti indotti dall'iniziativa, misurati anche dal numero di imprese coinvolte, dal numero di beneficiari dell'iniziativa, dal numero di presenze territoriali e dall'indotto generato dal progetto;

D) Rilievo dell'iniziativa: verranno valutate con priorità le iniziative e progetti capaci di affermare una forte valenza identificativa ed una diffusa promozione del territorio, anche attraverso forme di comunicazione, elementi e/o modalità innovative;

La mancata rispondenza della proposta al criterio di cui al punto A) determina l'inammissibilità della domanda.

Per i criteri diversi da quello di cui al punto A), in caso di procedura prevista dall'art. 8, l'Avviso pubblico dovrà prevedere i sotto-criteri e relativi punteggi massimi assegnabili alle domande.

Art. 7 – Modalità di accesso all'erogazione dei contributi.

I soggetti interessati potranno accedere ai contributi previsti dal presente Regolamento attraverso la procedura di Avviso pubblico di cui all'art. 8, oppure attraverso la procedura a sportello di cui all'art. 9 che si aprirà solamente una

volta conclusa quella di Avviso pubblico e nei limiti delle risorse ancora disponibili.

Per i soli contributi in compartecipazione relativi a progetti condivisi con altri enti pubblici, trovano applicazione le disposizioni l'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 8 – Concessione dei contributi tramite “Avviso pubblico”.

Terminata la fase di programmazione e comunque entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno, la CCIAA pubblica sul proprio sito istituzionale e sull'Albo camerale un Avviso per la presentazione delle domande relative a progetti/iniziativa da realizzarsi nel corso dell'anno successivo.

La pubblicazione dell'Avviso deve durare un tempo minimo di 30 giorni naturali e consecutivi.

L'Avviso contiene i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione, i criteri e sotto-criteri di valutazione stabiliti in ossequio ai principi di cui al presente Regolamento e relativi punteggi massimi assegnabili, la tipologia delle spese ammissibili ed eventuali massimali di contributi per specifiche iniziative, nonché la documentazione che deve essere prodotta da chiunque abbia interesse a formulare una proposta. L'Avviso indica, inoltre, il termine per la presentazione delle domande e quello entro il quale le iniziative devono essere concluse pena la decadenza del diritto di beneficiare del contributo.

Le domande di contributo, sottoscritte digitalmente dal soggetto richiedente, dovranno essere inoltrate nei termini e con le modalità previste nell'Avviso e contenere almeno:

- a. generalità, sede, codice fiscale ed eventuale partita Iva del richiedente;
- b. il titolo dell'iniziativa, del progetto o dell'attività;
- c. il periodo e il luogo di svolgimento;
- d. una esauriente relazione illustrativa dell'iniziativa per cui si richiede il contributo in cui siano evidenziati: i contenuti della stessa, gli obiettivi che si intendono perseguire, eventuali soggetti pubblici e privati coinvolti, i destinatari, la rilevanza economica e territoriale e le ricadute positive di interesse generale che la stessa può comportare per l'economia provinciale o di specifici settori;
- e. il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa. Il piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, le risorse proprie del soggetto richiedente (autofinanziamento), i contributi richiesti ad altri soggetti pubblici e ad eventuali sponsor privati,

le risorse ricavabili dalle attività a pagamento e il conseguente disavanzo preventivato;

f. l'entità del contributo richiesto alla CCIAA;

g. nel caso di iniziative ricorrenti, l'indicazione del numero di edizioni svolte e dei contributi già ottenuti dalla CCIAA;

h. le modalità con cui si intende dare adeguata visibilità esterna al finanziamento della Camera, fermo restando l'impegno a dare evidenza del sostegno camerale mediante riproduzione su tutti gli atti e materiali promozionali, sia cartacei che online, del Logo della CCIAA unitamente alla dicitura "*Con il contributo e patrocinio della CCIAA dell'Emilia*";

i. la dichiarazione relativa all'applicabilità, o meno, della ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600;

l. l'impegno a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria, a pena di inammissibilità del beneficio;

m. l'impegno a comunicare tempestivamente alla Camera ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda di contributo.

Saranno dichiarate inammissibili le domande presentate da soggetti che, obbligati all'iscrizione al Registro Imprese, non risultino in regola con il pagamento del diritto camerale annuale o risultino protestati o sottoposti a procedure concorsuali.

Non saranno ammissibili, inoltre, le domande di contributi per il finanziamento di iniziative già concluse o avviate alla data di presentazione della domanda.

Il Segretario Generale (o suo delegato) è il responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento:

a) verifica l'esattezza dei dati contenuti nelle domande;

b) richiede informazioni aggiuntive e documentazione integrativa ogni qualvolta lo ritenga necessario anche, ove occorra, assegnando un termine perentorio di riscontro pena l'inammissibilità della domanda;

c) forma ed aggiorna l'archivio informatico delle proposte e dei richiedenti;

d) garantisce il diritto di accesso agli atti amministrativi.

Completata l'istruttoria viene nominato un Comitato tecnico di valutazione, composto da tre membri esperti scelti fra i dipendenti della CCIAA, per l'esame

delle domande e l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri e sotto-criteri previsti nell'Avviso pubblico.

Al termine della valutazione, il Comitato attribuisce per ogni progetto un punteggio calcolato come somma della media aritmetica dei singoli punteggi attribuiti dai suoi membri per ogni criterio di valutazione stabilito dall'Avviso e formula la proposta di graduatoria specificando l'entità del contributo spettante per ogni progetto e nel rispetto del Budget complessivo fissato in sede di programmazione.

La proposta di graduatoria formulata dal Comitato, unitamente a tutta la documentazione esaminata e alle schede di valutazione, viene sottoposta all'esame della Giunta camerale per la sua approvazione definitiva.

Art. 9 – Concessione dei contributi a “sportello”.

All'esito della conclusione della procedura di Avviso pubblico e qualora residuino somme a disposizione della CCIAA rispetto al Budget approvato in sede di programmazione o in caso di suo rifinanziamento, la CCIAA comunica attraverso il proprio sito istituzionale la possibilità di presentare domande di co-finanziamento per interventi volti ad incentivare un'attività di interesse pubblico rientranti in una delle finalità istituzionale della CCIAA e per i quali non è stato possibile rispettare il termine fissato dall'Avviso pubblico.

L'ordine di istruttoria delle domande terrà conto della data di presentazione delle stesse per come attestata dal protocollo rilasciato dalla CCIAA e fino all'esaurimento delle risorse a disposizione.

Alle domande presentate ai sensi del presente articolo, che ai fini dell'ammissibilità dovranno comunque pervenire alla CCIAA almeno 60 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa/progetto, si applicano per quanto compatibili tutte le disposizioni dell'art. 8, fermo restando che l'istruttoria e il provvedimento di concessione dovranno dare conto, con adeguata e circostanziata motivazione, del rispetto di tutti i criteri generali di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Il contributo camerale richiesto per le iniziative presentate con le modalità a sportello non potrà mai superare l'importo di € 50.000 e comunque non potranno essere co-finanziati con la presente procedura le medesime iniziative per due annualità consecutive.

Al completo esaurimento del Budget generale, la CCIAA darà avviso tramite il proprio sito istituzionale della chiusura della procedura a sportello.

Art. 10 – Provvedimento di concessione.

Per le domande accolte a co-finanziamento con le modalità di cui agli artt. 8 e 9, il Segretario Generale (o Dirigente competente) predispone l'atto di concessione

con indicazione specifica della misura del contributo riconosciuto e con conseguente impegno delle risorse e né da comunicazione al soggetto interessato.

Per le domande non accolte viene data comunicazione al soggetto interessato.

Il provvedimento finale deve essere emanato entro il termine di 60 giorni, e comunque non oltre il termine di 90 giorni, da quello ultimo previsto dall'Avviso per la presentazione delle domande.

Gli atti di concessione dovranno essere pubblicati con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Rendicontazione.

La rendicontazione finale, redatta sulla base del modulo predisposto dalla CCIAA, deve essere trasmessa entro 180 giorni dalla data dichiarata di chiusura dell'iniziativa unitamente ai documenti richiesti:

- a. relazione dettagliata sull'iniziativa realizzata, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati ottenuti con riferimento alle finalità dichiarate nella domanda;
- b. rendiconto analitico delle spese sostenute e delle entrate, nella quale si attesti che le stesse sono direttamente ed esclusivamente imputabili al progetto;
- c. copia dei documenti di spesa e copia dei relativi documenti di pagamento, con relativo e/c da cui si evinca l'addebito;
- d. documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali;
- e. la certificazione antimafia o la dichiarazione sostitutiva ove prescritta;
- f. eventuale dichiarazione di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato;
- g. gli ulteriori documenti previsti dall'Avviso o richiesti dai competenti uffici camerali;
- h. l'indicazione delle modalità e degli estremi per il versamento del contributo.

In nessun caso potranno essere riconosciuti gli oneri figurativi, le spese non documentate né le spese con pagamenti non tracciati.

Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o irregolare, o si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta al beneficiario fissando un termine di 10 giorni.

La mancata presentazione entro i termini prescritti, senza giustificato motivo, della rendicontazione o delle ulteriori informazioni richieste, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale.

Il Responsabile del procedimento si riserva di verificare e attestare la coerenza della rendicontazione rispetto ai criteri di ammissibilità dei contributi di cui al presente Regolamento.

In caso di spesa non ammissibile o documentazione insufficiente, la CCIAA procede alla decurtazione proporzionale del contributo concesso.

Art. 12 – Liquidazione del contributo e revoca.

La liquidazione del contributo, nella misura definitivamente accertata all'esito del controllo sulla rendicontazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, è subordinata al controllo sulla regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC), della posizione fiscale del beneficiario e (ove applicabile) sul rispetto della normativa sugli aiuti di stato.

La liquidazione del contributo avviene entro 90 giorni dall'esito positivo di tutti i controlli eseguiti sulla documentazione relativa alla rendicontazione.

Il contributo è revocato nei seguenti casi:

- a. mancata realizzazione dell'iniziativa;
- b. venir meno di uno dei presupposti di ammissibilità previsto dal presente Regolamento o dall'Avviso;
- c. se, nell'attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa, non è stata data la visibilità all'intervento economico camerale;
- d. rinuncia da parte del beneficiario;
- e. mancata presentazione senza giustificazione della rendicontazione o delle integrazioni richieste secondo le modalità e i termini previsti;
- f. presentazione di dichiarazioni mendaci da parte del beneficiario ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Non sono ammesse anticipazione della liquidazione del contributo concesso.

Art. 13 – Controlli.

La CCIAA si riserva, anche dopo la chiusura dell'iniziativa ammessa a contributo e per i successivi 5 anni, di effettuare controlli anche a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai beneficiari e sull'effettivo pagamento delle spese sostenute.

Al fine del corretto svolgimento dei controlli a campione, i beneficiari dei contributi dovranno consentire al personale camerale l'accesso a tutta la documentazione necessaria a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere o qualora venga riscontrata discrepanza tra le spese effettivamente sostenute e quelle rendicontate, la CCIAA esperirà le azioni di recupero dei contributi secondo criteri di economicità ed efficacia, fatta salva ogni ulteriore azione resa necessaria dall'irregolarità accertata.

*

Art. 14 – Contributi in compartecipazione.

In sede di programmazione e di bilancio preventivo, la CCIAA può riservare una quota del budget annuale per l'erogazione di contributi finalizzati all'esecuzione di progetti condivisi con enti pubblici e/o altri organismi di diritto pubblico da realizzare nell'interesse delle economie provinciali del territorio di competenza.

I contributi in compartecipazione prevedono la sottoscrizione di una Convenzione, approvata dalla Giunta, tra la CCIAA e il soggetto richiedente.

Ai contributi previsti nel presente articolo si applicano per quanto compatibili tutte le disposizioni del Regolamento, fermo restando che l'istruttoria dovrà dare conto, con adeguata e circostanziata motivazione, che la Convenzione:

- interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

La Convenzione disciplina le modalità di realizzazione dell'iniziativa comune e può prevedere una contribuzione finanziaria a titolo di mero rimborso spese che non può superare la misura massima del 50% del costo previsto ed effettivamente sostenuto.

Nell'ambito di tale tipologia di contributo, la compartecipazione può assumere anche la forma di assunzione diretta di alcuni oneri connessi all'iniziativa o della

gestione in autonomia di alcuni aspetti di essa ovvero dello svolgimento di servizi necessari al buon esito dell'iniziativa.

*

III^ SEZIONE – Concessione patrocini gratuiti

La presente Sezione disciplina criteri, condizioni e modalità per la concessione del patrocinio gratuito da parte della CCIAA, inteso come riconoscimento simbolico e non economico di adesione e apprezzamento per iniziative meritevoli, coerenti con le finalità istituzionali di promozione e sviluppo del sistema economico locale.

Art. 15 – Ambito di applicazione del patrocinio.

Sono patrocinabili, per il solo periodo di svolgimento, iniziative di varia natura (fiere, mostre, premi, convegni, progetti didattico-formativi, manifestazioni culturali/scientifiche, pubblicazioni, etc.) con partecipazione libera e gratuita e con ricadute positive sullo sviluppo economico-sociale del territorio.

Per “Patrocinio gratuito” si intende il sostegno morale della CCIAA, distinto da contributi/sovvenzioni o altre forme di collaborazione, che può prevedere anche l'uso del logo/stemma della CCIAA.

Il patrocinio non comporta oneri finanziari né assunzione di responsabilità organizzative a carico della CCIAA.

Il patrocinio non dà diritto a contributi economici, agevolazioni o servizi da parte della CCIAA.

Art. 16 - Soggetti ammessi.

Possono richiedere il patrocinio enti pubblici, associazioni imprenditoriali e di consumatori, fondazioni, comitati, soggetti del Terzo settore e altri soggetti collettivi senza fini di lucro.

Art. 17 - Criteri di valutazione.

Il patrocinio gratuito della CCIAA può essere riconosciuto qualora l'iniziativa rispetti i seguenti requisiti:

- Coerenza con missione e programmazione dell'Ente;
- Valore economico-sociale e rilevanza territoriale;
- Accessibilità al pubblico (preferenza per ingresso gratuito);
- Qualità organizzativa e correttezza del soggetto proponente;
- Assenza di conflitti d'interesse

Non è ammessa la concessione del patrocinio (né l'uso del logo) per iniziative:

- a carattere commerciale prevalente o con fini di lucro non destinati a finalità sociali/culturali o di sviluppo dell'economia del territorio;
- di propaganda politica o sindacale, o lesive della neutralità dell'Ente;
- contrarie a norme, ordine pubblico o buon costume;
- non coerenti con le finalità dell'Ente;
- che possano generare pregiudizio reputazionale all'Ente.

Art. 18 – Domanda di concessione.

La domanda di concessione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di programma, budget (se esiste), materiali informativi e indicazione dei partner/sponsor, deve essere presentata dai soggetti interessati via PEC secondo il modello e le istruzioni resi disponibili presso il sito istituzionale della CCIAA.

La domanda, per poter essere valutata, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'evento. Farà fede la data della registrazione del protocollo. In casi eccezionali, debitamente motivati, potranno essere prese in considerazione domande presentate anche oltre i termini indicati nel presente Regolamento.

Art. 19 – Istruttoria e competenze.

Il Segretario generale verifica l'ammissibilità formale e sostanziale. La Giunta adotta il provvedimento di concessione o diniego motivato.

Il provvedimento indica: titolo dell'iniziativa, periodo e luogo, soggetto beneficiario, obblighi del beneficiario, eventuali condizioni/limitazioni, e autorizzazione separata all'uso del logo (se concessa).

Art. 20 – Uso del logo e diciture.

L'uso del logo/stemma camerale è espressamente autorizzato e subordinato al rispetto del manuale di identità visiva della CCIAA; in mancanza, è consentita la sola dicitura *“Con il patrocinio della Camera di Commercio di ...”*.

Ogni materiale promozionale deve riportare diciture/loghi di partner e sponsor in modo da non ingenerare equivoci su ruoli e responsabilità della CCIAA.

Art. 21 – Obblighi del beneficiario.

Il soggetto beneficiario del patrocinio, pena la revoca del patrocinio e/o l'impossibilità di richiederne in futuro, deve rispettare:

- le condizioni, i tempi autorizzati, le finalità e il programma, per come approvati dalla CCIAA;
- inserire logo/dicitura secondo le prescrizioni;
- trasmettere un report finale (breve relazione, rassegna stampa/foto, indicatori di partecipazione/ricadute) entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento;

- tenere indenne l'Ente da responsabilità verso terzi connessa all'organizzazione.

Art. 22 – Durata, rinnovo e revoca.

Il patrocinio vale solo per la specifica iniziativa e il relativo periodo; ogni edizione richiede una nuova domanda.

La CCIAA può revocare il patrocinio in caso di: perdita dei requisiti, uso improprio del logo, modifica sostanziale dell'evento, dichiarazioni non veritiere o comportamenti lesivi dell'immagine della CCIAA.

Art. 23 – Pubblicità e trasparenza.

La CCIAA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei patrocini concessi (almeno denominazione dell'iniziativa, soggetto, periodo), nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e protezione dati.

Art. 24 – Controlli e monitoraggio.

La CCIAA può svolgere verifiche sul corretto uso del patrocinio e del logo, anche a campione; in caso di violazioni si procede a diffida, revoca e segnalazioni.

*

IV^ SEZIONE – Norme finali

Art. 25 – Entrata in vigore e regime transitorio.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Camerale. Per i soli contributi relativi all'annualità 2026, in attesa della piena operatività del presente regolamento, gli avvisi di cui all'art. 8 potranno essere pubblicati anche nel corso dell'anno di riferimento dei contributi da erogare, nel rispetto della programmazione in quel momento vigente. In via eccezionale per i contributi da erogare nell'anno 2026 e in deroga all'art. 8, potranno essere considerate ammissibili anche le domande per iniziative/progetti già avviati alla data di presentazione della domanda, purché avviati dopo il 1° gennaio 2026. Allo stesso modo potranno essere considerate ammissibili le relative spese purché sostenute dopo il 1° gennaio 2026. Restano ferme tutte le altre disposizioni del Regolamento. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento continueranno a trovare applicazione le disposizioni vigenti.